



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 16 dicembre 2021

Prot.2203/GE/ff

10^a Commissione Permanente
(Industria, Commercio, Turismo)
Senato della Repubblica
commissioneindustria@senato.it

Oggetto: Audizione del 7 dicembre 2021 relativamente all'esame dell'atto 980 (Affare sulla normativa concernente la capienza dei locali di intrattenimento).
Contributo del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

La capienza dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, è oggi regolata dal decreto Ministeriale 19 agosto 1996 il quale, integrato dal decreto Ministeriale 6 marzo 2001, prevede una densità di affollamento massima di 1,2 persone per metro quadrato, per i locali al chiuso adibiti a sale da ballo e discoteche; tale densità di affollamento è direttamente correlata alla presenza delle misure di tipo igienico-sanitarie (impianti di ricambio aria, servizi, etc.) e di tipo strutturale - resistenza al fuoco, unitamente a quelle di sicurezza (impianti realizzati a regola d'arte, presidi antincendio, sistemi di vie di esodo, segnaletica di sicurezza, etc.).

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha già approvato la Regola Tecnica Verticale (RTV) sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, ora in procedura di informazione europea, che andrà ad affiancare il datato decreto sopra indicato e che sarà collegata al decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. il cd. "Codice di prevenzione incendi".

Il predetto Codice di prevenzione incendi, conferma la densità di affollamento attuale di 1,2 persone per metro quadrato (tabella S.4-13 del Capitolo S.4 Esodo), ma prevede anche, per locali al chiuso, privi di posti a sedere e di arredi e con carico di incendio non superiore a 50 MJ per metro quadrato (che equivale a 2,85 Kg di legna per metro quadrato), una densità di affollamento pari a 2,0 persone per metro quadrato; la RTV sopra richiamata, conferma questa densità di affollamento indicata nel Codice.

Le misure di sicurezza da adottare per queste tipologie di attività, previste nel Codice, possono essere di tipo conforme (rispetto integrale della strategia antincendio prevista dal Codice) oppure di tipo alternativo, cioè applicando, caso per caso, i metodi prestazionali e quindi i metodi della ingegneria della sicurezza antincendio (FSE); le misure di sicurezza di tipo conforme, sarebbero da preferire al fine di non creare una disparità di interpretazione sul territorio nazionale.

A nostro parere quindi, una eventuale modifica normativa riguardante l'incremento della capienza in questi locali, dovrebbe necessariamente passare attraverso la individuazione delle citate misure di sicurezza conformi; come detto, il Codice di prevenzione incendi, alla strategia antincendio Capitolo S.4 relativo all'Esodo delle persone, già prevede la possibilità di un incremento fino a 2,0 persone/mq, con alcune condizioni



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 16 dicembre 2021

Prot.2203/GE/ff

La condizione imposta del limitato carico di incendio (50 MJ/mq) è però superabile prevedendo nella nuova RTV già esaminata dal CCTS, prima della sua pubblicazione che avverrà attraverso un decreto del Ministro dell'Interno, la possibilità di elevare la densità di affollamento a 2,0 persone/mq, fermo restando tutti gli altri requisiti di igiene, impianti in sicurezza, strutturali e di resistenza al fuoco, con posti a sedere e arredi, alle seguenti ed ulteriori condizioni:

- implementazione del sistema di vie di esodo, attraverso l'aumento della larghezza unitaria per persona prevista nella RTV, anche al fine di ridurre il tempo di attesa per le persone in esodo;
- implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), attraverso un maggiore numero in presenza di addetti antincendio, in quanto si tratta di personale che contribuisce, in maniera sostanziale, anche alla fluidificazione e regolazione dell'esodo delle persone;
- limitazione del carico di incendio non superiore a 300 MJ/mq (parametro tra l'altro poco rilevante ai fini dell'esodo, in quanto i materiali presenti che determinano il valore del carico di incendio medesimo, devono essere già classificati ai fini della reazione al fuoco).

Restando a completa disposizione della Commissione per ogni eventuale necessità di integrazione o approfondimento, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)